

**Contratto collettivo di lavoro di secondo livello integrativo del CCNL del 24 Maggio 2004 per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini della Provincia di Forlì – Cesena**

In Forlì, addì 20 settembre 2006

TRA

1. AGCI Federazione territoriale di Forlì, Cesena e Rimini rappresentata da Natali Randolpho;
2. CONFCOOPERATIVE di Forlì – Cesena rappresentata da Rossi Pierlorenzo e Poltronieri Paola;
3. LEGACOOP di Forlì – Cesena rappresentata da Valdes Onofri e Ravaioli Isotta

E

- 1) FENEAL – UIL di Forlì e di Cesena rappresentata da Rossi Angelo e Meglio Giuseppe;
- 2) FILCA – CISL di Forlì – Cesena rappresentata da Treossi Vanis e Grumelli Antonio;
- 3) FILLEA – CGIL di Forlì e di Cesena rappresentata da Tassinari Alberto e Domenichini Giorgio.

Viene stipulato il presente contratto integrativo del CCNL 24 maggio 2004 e successive modifiche ed integrazioni per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini da valere per la Provincia di Forlì–Cesena.

## **ART.1 – SISTEMI DI CONCERTAZIONE ED INFORMAZIONE**

Le parti si impegnano ad applicare integralmente quanto previsto dall'art. 3, lettera A.2 (livello territoriale) e lettera B, punti 1 e 3, del CCNL 9 febbraio 2000.

A riguardo le organizzazioni contraenti manifestano la volontà di valorizzare e potenziare sempre più gli enti bilaterali quali enti tecnici, politici ed amministrativi deputati alla risoluzione delle problematiche del settore edile e strategici in ordine alle possibili soluzioni da adottare.

Esse convengono, inoltre, di istituire per la provincia di Forlì-Cesena, a supporto del sistema di concertazione ed informazione, un Osservatorio Territoriale del mercato del lavoro e degli appalti. A tal fine, le parti si incontreranno periodicamente per definire le caratteristiche, le finalità ed i programmi del suddetto Osservatorio.

Le parti si impegnano, inoltre, alla realizzazione e successiva applicazione del documento unico di regolarità contributiva in accordo con le altre associazioni imprenditoriali del settore e gli istituti previdenziali e alle nuove normative di legge.

## **ART.2 – DIRITTI SINDACALI**

Si demanda al livello nazionale l'individuazione di iniziative legislative mirate al riconoscimento del cantiere edile quale unità produttiva ai fini dell'applicazione della legge 20/5/1970 n. 300, con contestuale mutualizzazione dei permessi retribuiti spettanti alle RSU di cantiere.

## **ART.3 – SISTEMA DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI**

Le parti contraenti prevedono la facoltà degli operai di cedere alle OO.SS. territoriali dei lavoratori, quali contributi sindacali, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti per gratifica natalizia effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile della Cooperazione di Forlì-Cesena.

La Cassa Edile opera la trattenuta previo rilascio di delega individuale firmata dall'operaio e convalidata dalla organizzazione sindacale dei lavoratori destinataria del contributo.

Il modulo di delega è predisposto delle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori.

Resta comunque valido quanto previsto dall' art 74 vigente CCNL. Le modalità per la applicazione del presente articolo sono regolate da apposito accordo concordato tra le OO.SS. dei lavoratori, le Associazioni Cooperative e la Cassa Edile della Cooperazione di Forlì.

## **ART. 4 – QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE TERRITORIALE**

A partire dal 1 ottobre 2006 si dà piena attuazione a quanto previsto dall'art.74 del CCNL 24/5/2004 e successive modifiche ed integrazioni con l'istituzione della quota

di adesione contrattuale nazionale e territoriale a carico dei Datori di Lavoro e dei lavoratori.

Per i lavoratori nella misura dello 0,50% da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e gratifica natalizia, tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché di quelle retribuite per ferie, festività e riposi annui effettivamente goduti.

La quota di adesione contrattuale dovrà essere trattenuta mensilmente a tutti i lavoratori operai e versata dalla cooperativa con la stessa periodicità alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì.

Per i datori di lavoro la quota di adesione contrattuale territoriale viene stabilita nella misura dello 0,30% da calcolarsi su paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e gratifica natalizia, tenendo conto delle ore di lavoro effettivamente prestate, nonché di quelle retribuite per ferie, festività e riposi annui effettivamente goduti.

Le quote di adesione contrattuale nazionale e territoriale a carico dei datori di lavoro ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati alla Cassa Edile della Cooperazione con cadenza mensile.

## **ART. 5- APPALTI E SUBAPPALTI**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 del CCNL, la cooperativa potrà avvalersi delle prestazioni di imprese specializzate per lavorazioni particolari che, per dimensioni o tecnologia, non è in grado di eseguire.

Per i lavori di:

1. carpenteria in legno e ferro;
2. esecuzione di intonaci a scagliola;
3. fornitura e posa in opera di pavimenti;
4. fornitura e posa in opera di rivestimenti;

la cooperativa appaltante dovrà segnalare alle OO.SS. territoriali, con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori, la cessione in subappalto e la denominazione dell'impresa esecutrice, nonché la località di esecuzione dei lavori.

Salvo il caso che si tratti di subappalti affidati a cooperative aderenti alle associazioni cooperative firmatarie del presente accordo, per ognuna delle suddette lavorazioni è consentito un solo contratto di subappalto per ogni cantiere. Eventuali deroghe saranno concordate in sede aziendale con la R.S.U. e le OO.SS. territoriali, in presenza di particolari situazioni produttive e/o organizzative, purché con ciò non si abbiano riflessi negativi sui livelli occupazionali della cooperativa appaltante.

Le imprese esecutrici dei lavori di cui ai punti precedenti dovranno dichiarare al committente:

- di essere regolarmente costituite ed iscritte alla Cassa Edile;
- di rispettare i contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché le norme previste in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, di igiene, prevenzione e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- di rispettare l'orario di lavoro di cantiere effettuato dalla cooperativa appaltante;
- di disporre dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature necessarie per la esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.

Alla impresa subappaltatrice è consentito di utilizzare anche le attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio impianti di sollevamento, impianti di betonaggio, etc...).

Le parti, mentre auspicano che i provvedimenti legislativi assunti per l'emersione agevolata dal lavoro irregolare convalidino un effettivo potenziamento delle attività di prevenzione e controllo da parte degli organi di vigilanza istituzionali (INPS, INAIL, Direzione del Lavoro etc.) nell'intento di contrastare il fenomeno, affermano la piena applicazione del sistema di regolarità contributiva DURC di cui all'Avviso Comune del 16 dicembre 2003 e la convenzione INPS INAIL e Cassa Edile sottoscritta al Ministero del Lavoro il 15 aprile 2004.

## **ART.6 – CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI**

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 14 del CCNL, rimane confermata la figura professionale del "muratore di 1° categoria" come intermedia tra l'operaio qualificato (livello 2°) e l'operaio specializzato (livello 3°).

A tale profilo professionale appartengono quei lavoratori che hanno capacità complessivamente superiori a quelle previste per l'operaio di 2° livello, ma inferiori a quelle richieste per l'operaio di 3° livello e che comunque siano in grado di eseguire almeno uno dei lavori attribuiti all'operaio di 3° livello.

La retribuzione del muratore di 1° categoria è così determinata:

- a) paga base vigente per l'operaio di 2° livello maggiorata del 50% della differenza esistente tra la stessa e quella vigente per l'operaio di 3° livello;
- b) indennità di contingenza calcolata secondo le modalità previste dall'art. 1 della legge 26/02/1986 n. 38 ed ammontante a Euro 2,99 orari;
- c) indennità territoriale di settore importo previsto dall'art. 14 del presente contratto;
- d) elemento economico territoriale – E.E.T. – importo previsto dall'art.32 del presente contratto;
- e) elemento distinto della retribuzione – E.D.R. – importo di Euro 0,06 orari.

## **ART. 7 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI CANTIERE**

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art.14 del CCNL, le parti ribadiscono che le figure professionali così dette "capo squadra" e "capo cantiere" trovano il loro inquadramento contrattuale nei vari livelli retributivi previsti dallo stesso CCNL.

Si riconfermano, altresì, in cifra fissa "Ad personam" le indennità di capo squadra o di capo cantiere riconosciute dall'articolo 8 del contratto integrativo 14/07/1986 ai lavoratori che alla data del 30 giugno 1986 ricoprivano, non saltuariamente, gli incarichi di capo squadra o di capo cantiere.

## **ART. 8 – ORARIO DI LAVORO**

L'orario normale contrattuale di lavoro settimanale è ripartito su cinque giorni della settimana, dal lunedì al venerdì.

Al fine di consentire ai lavoratori un'adeguata sosta per pausa pranzo, le parti stabiliscono che, tra la cessazione del lavoro mattutino e la ripresa pomeridiana, intercorra un intervallo di tempo non inferiore a 90 minuti, salvo diversi accordi intervenuti tra Cooperativa e R.S.U o in assenza con le OOSS.

Per gli autisti dei mezzi di trasporto aziendale l'orario di lavoro si calcola dal momento in cui essi prendono servizio al mezzo, su precisa disposizione aziendale, fino al deposito serale dello stesso, detraendo la sosta stabilita per il pranzo.

Per i lavoratori occupati nei lavori di asfaltatura e negli scavi profondi oltre 3,5 metri, le parti esamineranno in sede aziendale le modalità di svolgimento dell'attività

lavorativa e, nel caso di comprovate particolari condizioni di disagio, potranno concordare pause retribuite.

Qualora l'attività lavorativa sia organizzata su almeno due turni giornalieri avvicendati di otto ore di lavoro, la pausa giornaliera retribuita prevista dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 47 del CCNL per la consumazione del pasto è stabilita in 30 minuti.

## **ART. 9 – SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO**

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le parti ribadiscono che, qualora ne ricorrano i presupposti, la Cooperativa è tenuta a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione della cassa integrazione guadagni.

Nella ipotesi di sospensione dal lavoro per fine lavoro o fine fase lavorativa con richiesta di CIG ordinaria di durata superiore a due settimane del mese solare, la cooperativa erogherà al lavoratore acconti di CIG che garantiscano, unitamente alla retribuzione percepita per l'attività effettivamente prestata nel mese stesso, almeno il 50% dell'ordinaria retribuzione mensile.

In caso di reiezione della domanda, per qualsiasi motivo presentata, da parte dei competenti organi decisionali, la cooperativa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sulle spettanze dovute al lavoratore a qualsiasi titolo.

La medesima procedura di conguaglio sarà altresì attuata in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per le somme anticipate e inerenti a domande non ancora autorizzate, fermo restando l'obbligo per la cooperativa di effettuare, una volta ottenuta l'autorizzazione, il pagamento delle somme stesse in quanto spettanti ai sensi di legge.

Qualora la richiesta di cassa integrazione non fosse accolta per vizi procedurali oppure per motivi manifestamente dipendenti dalla volontà della Cooperativa, questa dovrà corrispondere in proprio l'importo perduto dai lavoratori.

I dati riguardanti l'intervento di CIG (periodi, ore, importi) sono da registrare a libro paga e sui prospetti paga.

Si conviene, inoltre, che la cooperativa fornisca alle OO.SS. territoriali informazione preventiva nel caso di ricorso alla CIG ordinaria dovuta a temporanea mancanza di lavoro.

## **ART. 10- RIPOSI ANNUI**

A decorrere dal 1° ottobre 2000, l'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali per tutto l'anno solare.

Si conferma in 88 ore su base annua l'entità dei riposi annui da godere mediante permessi retribuiti (art. 46 bis del CCNL).

A parziale modifica dell'art. 46 bis del CCNL, al lavoratore, che non ha maturato l'anno di anzianità presso la stessa azienda, i riposi annui spettano in ragione di 1/12 per ogni mese intero di anzianità maturata, considerando come mese intero un periodo pari ad almeno 16 giorni di calendario.

Per la maturazione dell'anzianità sono validamente considerate tutte le assenze previste contrattualmente o per legge, eccezion fatta per quelle senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

Previo accordo fra le parti a livello aziendale, al fine del godimento dei riposi annui, può essere concordato un periodo di riduzione di orario di lavoro, per un massimo di 10 settimane consecutive, con inizio non anteriore al 15 novembre. Di quanto concordato ne dovrà essere data comunicazione all'INPS e all'INAIL territorialmente competenti.

## **ART. 11 – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI RIPOSI ANNUI**

I riposi annui, di cui all'art. 46 bis del CCNL, verranno retribuiti unitamente con la retribuzione del mese in cui gli stessi vengono usufruiti, corrispondendo gli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 64 del CCNL.

Essi non sono considerati utili ai fini dell'Anzianità Professionale Edile-APE ordinaria. Su tali permessi verrà calcolata, a decorrere dal 1° ottobre 2000, la gratifica natalizia con accantonamento del 10% alla Cassa Edile, ma solamente nel caso di loro effettivo godimento.

## **ART. 12 – FERIE**

Ai sensi dell'art. 6, comma terzo, lettera i), le parti determinano i seguenti periodi di normale godimento delle ferie annuali:

- a) due settimane collettive nel mese di agosto;
- b) una terza settimana collettiva nel mese di agosto in aggiunta a quelle di cui alla lettera precedente oppure nel periodo compreso tra il Natale e la successiva Epifania;
- c) un ulteriore periodo, previo accordo aziendale, potrà essere goduto collettivamente in occasione di iniziative sociali oppure in aggiunta alle ferie programmate nel mese di agosto o nel periodo compreso tra il Natale e la successiva Epifania.

Le giornate di ferie residue saranno godute individualmente, previo accordo con la Cooperativa, e comunque compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative della stessa.

Al lavoratore che non ha maturato l'anno di anzianità presso la stessa azienda spetta il godimento delle ferie in ragione di 1/2 del periodo feriale annuale per ogni mese di anzianità maturata presso l'azienda, considerando come mese intero un periodo pari ad almeno 16 giorni di calendario.

Qualora il lavoratore non fosse in grado di usufruire di periodi di ferie programmati collettivamente, a causa di assenza dal lavoro con diritto al mantenimento del posto, la Cooperativa dovrà programmare uno o più periodi sostitutivi di ferie da godere entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Ove, per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro, non fosse possibile far godere al lavoratore tutto o parte del periodo feriale entro il 30 giugno dell'anno successivo, allo scopo di permettere l'effettivo godimento delle ferie maturate, resta salva la possibilità di raggiungere specifici accordi in sede aziendale.

## **ART. 13 – TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FERIE**

A parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 58 del CCNL, le parti concordano che le Cooperative provvedano al pagamento diretto ai lavoratori operai delle giornate di ferie, unitamente con la retribuzione del mese in cui le stesse vengono godute, corrispondendo gli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 64 del CCNL.

Sui periodi di ferie effettivamente goduti, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2003, verrà calcolata la gratifica natalizia con accantonamento del 10% alla Cassa Edile; tali periodi non sono utili ai fini dell'Anzianità Professionale Edile - APE ordinaria.

## **ART. 14 – INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE**

In conformità con quanto stabilito dall'accordo nazionale in data 30/3/06 le parti concordano che gli importi dell'EET stabiliti con il contratto integrativo provinciale del 21/01/03 siano conglobati nell'indennità territoriale di settore con le seguenti modalità:

- 50% con decorrenza dal 1 settembre 2006 ;
- il restante 50% con decorrenza dal 1 settembre 2007 ;

L'indennità territoriale di settore per gli operai viene pertanto consolidata nei seguenti importi:

<b>Validità 1 settembre 2006</b>			
<b>LIVELLI</b>	<b>CONSOLIDATO 50% EET cipl 21/01/03</b>	<b>INDENNITA' TERR. SETTORE</b>	<b>TOTALE</b>
8 livello	89,83	222,84	312,67
7 livello	75,46	183,24	258,70
6 livello	64,68	158,47	223,15
5 livello	54,98	132,23	187,21
4 livello	49,05	119,50	168,55
3 livello	45,63	111,26	156,89
2 livello 1° cat	43,30	105,98	149,28
2 livello	40,96	100,71	141,67
1 livello	35,94	89,14	125,08

<b>Validità 1 settembre 2007</b>			
<b>LIVELLI</b>	<b>CONSOLIDATO 100% EET cipl 21/01/03</b>	<b>INDENNITA TERR SETTORE</b>	<b>TOTALE</b>
8 livello	179,67	222,84	402,51
7 livello	150,92	183,24	334,16
6 livello	129,36	158,47	287,83
5 livello	109,96	132,23	242,19
4 livello	98,10	119,50	217,60
3 livello	91,27	111,26	202,53
2 livello 1° cat	86,60	105,98	192,58
2 livello	81,93	100,71	182,64
L livello	71,87	89,14	161,01

## **ART. 15 – PREMIO DI PRODUZIONE**

In conformità con quanto stabilito dall'accordo nazionale in data 30/3/06 le parti concordano che gli importi dell'EET stabiliti con il contratto integrativo provinciale del 21/01/03 siano conglobati nell'indennità territoriale di settore con le seguenti modalità:

- 50% con decorrenza dal 1 settembre 2006 ;
  - il restante 50% con decorrenza dal 1 settembre 2007;
- L'indennità territoriale di settore per gli impiegati ed i quadri viene pertanto consolidata nei seguenti importi:

<b>Validità 1 settembre 2006</b>			
<b>LIVELLI</b>	<b>CONSOLIDATO 50% EET cipl 21/01/03</b>	<b>PREMIO PRODUZIONE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>8 livello</b>	<b>89,83</b>	<b>222,84</b>	<b>312,67</b>
<b>7 livello</b>	<b>75,46</b>	<b>183,24</b>	<b>258,70</b>
<b>6 livello</b>	<b>64,68</b>	<b>158,47</b>	<b>223,15</b>
<b>5 livello</b>	<b>54,98</b>	<b>132,23</b>	<b>187,21</b>
<b>4 livello</b>	<b>49,05</b>	<b>119,50</b>	<b>168,55</b>
<b>3 livello</b>	<b>45,63</b>	<b>94,75</b>	<b>140,38</b>
<b>2 livello</b>	<b>40,96</b>	<b>86,73</b>	<b>127,69</b>
<b>1 livello</b>	<b>35,94</b>	<b>78,03</b>	<b>113,97</b>

<b>Validità 1 settembre 2007</b>			
<b>LIVELLI</b>	<b>CONSOLIDATO 100% EET cipl 21/01/03</b>	<b>PREMIO PRODUZIONE</b>	<b>TOTALE</b>
<b>8 livello</b>	<b>179,67</b>	<b>222,84</b>	<b>402,51</b>
<b>7 livello</b>	<b>150,92</b>	<b>183,24</b>	<b>334,16</b>
<b>6 livello</b>	<b>129,36</b>	<b>158,47</b>	<b>287,83</b>
<b>5 livello</b>	<b>109,96</b>	<b>132,23</b>	<b>242,19</b>
<b>4 livello</b>	<b>98,10</b>	<b>119,50</b>	<b>217,60</b>
<b>3 livello</b>	<b>91,27</b>	<b>94,75</b>	<b>186,02</b>
<b>2 livello</b>	<b>81,93</b>	<b>86,73</b>	<b>168,66</b>
<b>1 livello</b>	<b>71,87</b>	<b>78,03</b>	<b>149,90</b>

## **ART. 16 – ASPETTATIVA**

L'aspettativa di cui all'art. 76 bis del CCNL può essere concessa, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative della cooperativa, anche per periodi inferiori alle 4 settimane consecutive, ai lavoratori che ne facciano richiesta per recarsi nei paesi di origine in concomitanza con il periodo feriale collettivo estivo o invernale oppure per esigenze di carattere familiare.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con congruo anticipo con la specificazione delle motivazioni.

Il lavoratore che alla scadenza del periodo di aspettativa richiesto non si presenti per riprendere servizio è considerato assente ingiustificato.

## **ART. 17 – INDENNITA' PER LAVORI SPECIALI**

Agli operai che, in via continuativa ovvero prevalente nell'arco della giornata, sono addetti alla lavorazione dell'asfalto oppure a lavori con sostanze bituminose (impermeabilizzazioni) è dovuta una indennità nella misura del 13 per cento da



calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 64 del CCNL per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate in tali attività.

La sopra menzionata indennità assorbe, fino a concorrenza, quanto eventualmente già riconosciuto a tale titolo in sede aziendale o individuale.

Le attività lavorative saranno organizzate all'interno dell'azienda facendo riferimento alle normative vigenti (D.Lgs 626/94, DLgs 242/96, L.25/02).

## **ART. 18 – INDENNITA' DI GUIDA**

A decorrere dal 1 settembre 2006, agli operai addetti alla guida dei mezzi aziendali di trasporto dei lavoratori, che esplicano il servizio di guida trasportando altro o altri lavoratori diretti a (o rientranti da) cantieri di lavoro operanti in regime di trasferta, è riconosciuta una indennità di guida determinata nel modo seguente:

- Euro 1,90 per ogni viaggio oltre i 12,000 Km e fino a 50,000 Km
- Euro 3,75 per ogni viaggio oltre i 50,000 Km e fino a 100,000 Km
- Euro 6,30 per ogni viaggio oltre i 100,000 Km

Le distanze sono calcolate dal luogo di partenza del mezzo aziendale.

## **ART. 19 – INDUMENTI DI LAVORO**

All'inizio della stagione invernale e di quella estiva, la cooperativa fornirà ai lavoratori operai, che abbiano maturato almeno un mese di servizio, un indumento da lavoro idoneo all'attività svolta; eventuali sostituzioni potranno avvenire anche durante l'anno dietro resa dell'usato.

Qualora la Cooperativa richieda che i dipendenti indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.

I lavoratori sono tenuti ad utilizzare gli indumenti forniti dalla Cooperativa esclusivamente per lo svolgimento della loro attività per conto della stessa.

## **ART. 20 – CONTROLLI SANITARI**

Le spese relative ai controlli sanitari sono a carico della cooperativa.

Qualora la visita medica, disposta in applicazione delle normative vigenti, venga effettuata in orario di lavoro, la cooperativa garantirà al lavoratore il normale trattamento economico per il tempo necessario alla sua effettuazione.

## **ART. 21 – ANTICIPAZIONE INDENNITA' DI INFORTUNIO**

Nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, la cooperativa anticiperà al lavoratore l'indennità giornaliera per inabilità temporanea posta a carico dell'INAIL a termini di legge.

Conseguentemente l'Istituto provvederà al rimborso al datore di lavoro.

## **ART. 22 – AUTISTI E CONDUTTORI DI MEZZI AZIENDALI**

A decorrere dal 1° gennaio 2003, i veicoli a motore della cooperativa saranno provvisti di polizza assicurativa che preveda la corresponsione di una indennità giornaliera, di almeno Euro 35,00 per un massimo di 30 (trenta) giorni, a favore del conducente nel caso in cui al medesimo sia temporaneamente ritirata o sospesa la

patente di guida in conseguenza diretta ed esclusiva di incidenti della circolazione, nei quali il mezzo sia rimasto coinvolto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa. Nel caso di temporaneo ritiro o sospensione della patente di guida per veicoli a motore, in conseguenza di incidenti stradali o di infrazioni alle norme della circolazione commessi durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, la cooperativa dovrà utilizzare il lavoratore colpito dal provvedimento in mansioni che non abbisognino dell'uso della patente stessa, conservandogli per tutto il periodo la qualifica posseduta.

Resta inteso che, nel caso di dolo o di colpa grave del lavoratore, la cooperativa potrà procedere a norma di legge o di contratto.

## **ART. 23 – ACCANTONAMENTI ALLA CASSA EDILE E RELATIVE EROGAZIONI**

In base ai contenuti del presente accordo ed a parziale deroga di quanto stabilito dall'art. 58 del CCNL, le parti confermano che le Cooperative debbono accantonare alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì la sola percentuale del 10% relativa al trattamento economico spettante agli operai per gratifica natalizia.

In occasione del Natale di ogni anno, la Cassa Edile procederà all'erogazione degli importi accantonati a titolo di gratifica natalizia nel periodo 1° Ottobre – 30 Settembre antecedente la liquidazione stessa.

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, valgono le disposizioni di cui all'art. 58 del CCNL.

## **ART. 24 – ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE**

Ferma restando la normativa contenuta nel regolamento dell'Anzianità Professionale Edile (allegato B al CCNL), le parti concordano che, ai fini del computo del numero di ore utili alla maturazione della prestazione, vengano conteggiate nel biennio, in aggiunta a quelle previste dalle norme regolamentari nazionali, anche le ore di cassa integrazione ordinaria e/o straordinaria autorizzate annualmente a partire dalla 301.ma e fino alla 900.ma ora. Il periodo annuale di riferimento è quello compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre dell'anno successivo.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo della prestazione per l'Anzianità Professionale Edile, previste nel punto 3), primo comma, dell'allegato B al CCNL, le parti auspicano che, in sede di rinnovo del CCNL, in aggiunta alle ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate, vengano conteggiate anche quelle di ferie godute.

## **ART. 25 – TRASFERTE OPERAI**

E' considerato lavoro in trasferta quello temporaneamente prestato in cantieri distanti più di 12,000 Km dal luogo di assunzione (sede legale, sede secondaria, cantiere, magazzino, impianto).

Ai lavoratori in trasferta compete il trattamento sotto indicato, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Qualora il lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, la cooperativa rimborserà le spese nella misura di Euro 0,25 al Km a partire dal 1 settembre 2006 e di Euro 0,30 al Km come seconda tranche a partire dal 1 settembre 2007.

A decorrere dal 1 settembre 2006, i trattamenti di trasferta, che sostituiscono, in quanto migliorativi, quanto previsto dall'art. 61, punto 1), comma secondo, del CCNL, sono i seguenti:

### **1) Trasferte con rientro giornaliero**

**A.** Rimborso analitico a pié di lista delle spese di vitto ed erogazione di una indennità forfettaria giornaliera determinata nel modo seguente:

- Euro 3,95 per trasferte in cantieri situati oltre i 12,000 Km e fino a 50,000 Km
- Euro 5,65 per trasferte in cantieri situati oltre i 50,000 Km

A partire dal 1 settembre 2006 in considerazione del crescente numero di lavoratori che sono impiegati nel settore edile e che osservano il Ramadam, l'azienda fornirà agli stessi, durante detto periodo un pranzo al sacco preparato dallo stesso esercizio convenzionato per un importo pari a 8 Euro (otto/00) per pasto. Sarà onere dei lavoratori presentare richiesta scritta con un anticipo di almeno 15 giorni per poter usufruire del servizio stesso

**B.** Erogazione di una indennità forfettaria giornaliera (con onere del pasto a carico del lavoratore) determinata nel modo seguente:

- Euro 16,40 per trasferte in cantieri situati oltre i 12,000 Km e fino a 50,000 Km
- Euro 18,30 per trasferte in cantieri situati oltre i 50,000 Km

Le parti concordano che, ove possibile, venga privilegiato il trattamento previsto dalla lettera A), salvaguardando comunque l'omogeneità di trattamento di cantiere.

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di effettuazione della prestazione e quello impiegato per rientrare in sede resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria ed il disagio che ne deriva è assorbito dal trattamento di trasferta sopra definito.

### **2) Trasferte in cantieri che non permettono il rientro giornaliero**

Rimborso analitico a pié di lista delle spese di vitto e/o alloggio ovvero vitto e/o alloggio fornito gratuitamente ed erogazione di una indennità forfettaria giornaliera (per tutti i giorni di effettiva permanenza fuori sede) determinata nel modo seguente:

- Euro 15,65 per trasferte con rientro in sede entro la settimana
- Euro 19,80 per trasferte con rientro in sede oltre la settimana.

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di effettuazione della prestazione e quello impiegato per rientrare in sede resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria ed il disagio che ne deriva è assorbito dal trattamento di trasferta sopra definito.

Le parti concordano che, ove possibile, nel caso di trasferte in cantieri che necessitano di almeno 90 minuti di viaggio per essere raggiunti, venga privilegiato il pernottamento rispetto al rientro giornaliero.

### **3) Addetti ai trasporti**

Per gli operai addetti ai trasporti, assegnati in permanenza a cantieri con regime di trasferta, vale il trattamento sopra indicato.

Se invece gli stessi addetti, effettuati i singoli trasporti, sono tenuti a ritornare in sede, avranno garantito il rimborso delle spese per vitto ed alloggio che siano stati costretti a sostenere per esigenze di servizio.

## **ART. 26 – TRASFERTE IMPIEGATI E QUADRI**

A decorrere dal 1 settembre 2006 agli impiegati e quadri comandati a prestare temporaneamente la loro opera al di fuori della sede di lavoro, nel caso di pernottamento fuori sede, compete il trattamento di trasferta, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Qualora il lavoratore utilizzi il proprio mezzo di trasporto, la

cooperativa rimborserà le spese nella misura di Euro 0,25 al Km come prima tranche e di Euro 0,30 al Km come seconda tranche a partire dal 1 settembre 2007.

Il trattamento di trasferta che sostituisce, in quanto migliorativo, quello previsto per casi analoghi dall'art. 91 del CCNL è il seguente:

- rimborso analitico a piè di lista delle spese di vitto e/o alloggio ovvero vitto e/o alloggio fornito gratuitamente ed erogazione di una indennità forfettaria giornaliera (per tutti i giorni di effettiva permanenza fuori sede) determinata in
  - Euro 9,45 per trasferte con rientro in sede entro la settimana
  - Euro 13,85 per trasferte con rientro in sede oltre la settimana

Il tempo impiegato per raggiungere il luogo di effettuazione della prestazione e quello impiegato per rientrare in sede resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria; le ore (o frazioni) di viaggio dovranno però essere retribuite con gli elementi di cui ai numeri 1,2,3,4,7,8 e 18 dell'art. 80 del CCNL, escludendo comunque il personale cui è riconosciuta l'indennità di cui all' art. 82 del CCNL.

Per le missioni che non richiedono pernottamento fuori sede, resta confermato quanto previsto dall'art. 91, comma secondo, del CCNL.

## **ART. 27 – COMITATO TERRITORIALE PREVENZIONE (C.T.P.)**

Le parti si danno atto che, ai sensi dell'art. 29 del CCNL, è stato costituito il Comitato Territoriale Prevenzione (C.T.P.) avente il compito di promuovere la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro attuando iniziative in materia di informazione, formazione e consulenza.

Il C.T.P. è, inoltre, prima istanza di riferimento in merito ad eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di legge.

Il C.T.P. è dotato di propria regolamentazione ed è amministrato da un Comitato di gestione composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti espressi pariteticamente dalle parti costituenti.

Esso ha la propria sede presso la Cassa Edile della Cooperazione di Forlì.

Il C.T.P. è finanziato con un contributo a carico delle Cooperative pari allo 0,20%, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 del CCNL, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sul trattamento economico per le festività e sul trattamento economico per i riposi annui e per le ferie effettivamente goduti.

Detto contributo è versato mensilmente alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì, che lo destinerà all'autonoma gestione del C.T.P.

## **ART. 28 – FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Le parti manifestano la volontà di dare sempre maggiore impulso alla formazione professionale come mezzo essenziale per la formazione di maestranze edili (operai e tecnici) e si impegnano a promuovere l'organizzazione di corsi serali e diurni di preparazione professionale per uomini e donne occupati nel settore edile o in altri settori o in cerca di occupazione anche attraverso l'utilizzo di fondi pubblici ed interprofessionali per la formazione continua.

Le parti, consapevoli dell'importanza strategica che assume la formazione professionale in edilizia, individuano altresì nell'Ente "Scuola Edile della Cooperazione di Forlì-Cesena", costituito ai sensi dell'art 75 CCNL, l'ente idoneo ad

effettuare iniziative di prima formazione, di formazione continua, qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento dei lavoratori secondo le esigenze del mercato del lavoro.

Preso inoltre atto della scarsità di manodopera presente nel territorio disponibile all'inserimento nel settore dell'edilizia si conviene di sottoporre i giovani, in particolar modo quelli provenienti da paesi extracomunitari e neo comunitari, ad un iter formativo mirato.

L'Ente Scuola è finanziato con un contributo a carico delle Cooperative pari allo 0,20%, calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 del CCNL, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sul trattamento economico per le festività e sul trattamento economico per i riposi annui e per le ferie effettivamente goduti.

Detto contributo è versato mensilmente alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì, che lo destinerà all'autonoma gestione dell'Ente Scuola.

## **ART. 29 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Le parti convengono di valorizzare l'istituto della previdenza complementare incentivando l'adesione al fondo "COOPERLAVORO" appositamente costituito dalle Associazioni Cooperative e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori anche attraverso iniziative di sostegno e promozione .

A tal proposito le parti concordano di sottoscrivere un accordo per la promozione e il sostegno delle adesioni al fondo pensioni "COOPERLAVORO", individuando nella Cassa Edile della Cooperazione di Forlì-Cesena lo strumento idoneo al raggiungimento dell'obiettivo

## **ART. 30 – SERVIZIO MENSA**

Per i lavoratori interessati che non operano in regime di trasferta, l'azienda istituirà il servizio mensa che verrà erogato a mezzo di convenzione con la/e mensa/e interaziendali esistenti sul territorio.

Ai lavoratori verrà assicurato il menù base convenzionato con onere totalmente a carico dell'azienda.

Qualora non fosse possibile utilizzare per ragioni oggettive la mensa interaziendale (ad esempio per mancanza della struttura sul territorio ovvero per l'eccessiva distanza della stessa rispetto al luogo di lavoro di coloro che ne potrebbero usufruire), l'azienda stipulerà una o più convenzioni con altre strutture di ristorazione compatibili con le esigenze dei lavoratori, con onere a suo carico fino ad un massimo di Euro 8,00 (otto/00) per pasto.

A partire dal 1 settembre 2006 in considerazione del crescente numero di lavoratori che sono impiegati nel settore edile e che osservano il Ramadam, l'azienda fornirà agli stessi, durante detto periodo un pranzo al sacco preparato dallo stesso esercizio convenzionato per un importo pari a 8 Euro (otto/00) per pasto. Sarà onere dei lavoratori presentare richiesta scritta con un anticipo di almeno 15 giorni per poter usufruire del servizio stesso.

Le modalità di utilizzo del servizio mensa saranno portate a conoscenza dei lavoratori, che sono tenuti a rispettarle; in caso contrario l'azienda è esentata da qualsiasi onere.

Nel caso in cui il servizio mensa, ove istituito, non sia oggettivamente fruibile (ad esempio pausa pranzo di durata limitata che non consente di raggiungere la struttura convenzionata, impossibilità a prenotare un pasto caldo pronto da far pervenire nel

cantiere, collocazione del cantiere in zone mancanti di strutture o servizi di ristorazione utilmente utilizzabili), definendo preventivamente tale condizione, ai lavoratori è riconosciuto un ticket che a decorrere dal 1 settembre 2006 è quantificato in Euro 4,00 (quattro) per ogni giornata di lavoro, da erogare unitamente alla retribuzione del mese di competenza.

Resta inteso che nessun compenso sostitutivo è dovuto ai lavoratori qualora il servizio mensa non sia stato richiesto ovvero nel caso in cui questo, ove istituito, non venga utilizzato.

## **ART. 31 – EROGAZIONE “UNA TANTUM” A FAVORE DI GIOVANI LAVORATORI OPERAI**

Allo scopo di incentivare i giovani lavoratori operai a rimanere alle dipendenze delle cooperative iscritte alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì, viene istituita una erogazione “una tantum” in due tranches, disciplinata nel modo seguente:

### **Lavoratori interessati**

Tutti i lavoratori assunti con qualsiasi qualifica operaia di età non superiore a 28 anni e 364 giorni alla data della assunzione. Per quanto riguarda gli apprendisti si rimanda a quanto stabilito dalla legge.

### **Maturazione del diritto**

Il diritto alla erogazione della prima tranche matura dopo due anni di iscrizione, senza soluzione di continuità, alla citata Cassa Edile ovvero di anzianità di servizio, senza soluzione di continuità, presso una o più cooperative iscritte alla medesima Cassa.

Il diritto alla erogazione della seconda tranche matura dopo ulteriori due anni di iscrizione, senza soluzione di continuità, alla citata Cassa Edile ovvero di anzianità di servizio, senza soluzione di continuità, presso una o più cooperative iscritte alla medesima Cassa.

Ai fini del computo delle menzionate anzianità di iscrizione e/o servizio, sono in ogni caso neutralizzati i periodi di assenza dal lavoro per servizio militare, per servizio civile e per aspettativa non retribuita.

### **Misura dell'erogazione**

La prima tranche è pari a 90 ore dell'importo della paga base, dell'indennità di contingenza, dell'E.D.R., della indennità territoriale di settore e dell'elemento economico territoriale in essere per il lavoratore alla data di compimento del primo biennio.

La seconda tranche è pari a 83 ore dell'importo degli stessi elementi economici in essere per il lavoratore alla data di compimento del secondo biennio.

Qualora nel corso dei due bienni il rapporto di lavoro si sia svolto, in tutto o in parte, a tempo parziale, l'erogazione sarà proporzionata agli orari di lavoro concordati tra le parti.

L'erogazione non può essere ripetuta, ancorché il lavoratore, in tempi successivi, dimostri di possedere i medesimi requisiti.

## Soggetto erogatore

L'erogazione "una tantum" è posta a carico della Cassa Edile della Cooperazione di Forlì, la quale procederà al pagamento su richiesta scritta del lavoratore interessato, da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza di ciascun biennio.

## ART. 32 – Elemento economico territoriale (E.E.T.)

L'Elemento economico territoriale di cui agli articoli 6, paragrafo A), lettera d), 52 e 81 del CCNL 24 maggio 2004, nonché di cui all'accordo nazionale 30 marzo 2006 è determinato in coerenza con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993.

L'Elemento economico territoriale viene determinato a partire dal 1 settembre 2006 nelle seguenti misure che vanno a sostituire integralmente le precedenti già individuate con il cipl 21 gennaio 2003:

- A partire dal 1 settembre 2006 nella misura del 3% (tre per cento) dei minimi di paga e di stipendio in vigore alla stessa data.
- A tale valore andrà aggiunto il 50% dell'EET individuato con il cipl 21 gennaio 2003 come da tabella allegata

<b>Validità 1 settembre 2006</b>				
<b>LIVELLI</b>	<b>50% EET CIPL 21/2/03</b>	<b>3% NUOVO EET</b>	<b>MENSILE</b>	<b>ORARIO</b>
<b>8 livello</b>	<b>89,83</b>	<b>46,18</b>	<b>136,01</b>	<b>0,78</b>
<b>7 livello</b>	<b>75,46</b>	<b>38,79</b>	<b>114,25</b>	<b>0,66</b>
<b>6 livello</b>	<b>64,68</b>	<b>33,25</b>	<b>97,93</b>	<b>0,56</b>
<b>5 livello</b>	<b>54,98</b>	<b>28,26</b>	<b>83,24</b>	<b>0,48</b>
<b>4 livello</b>	<b>49,05</b>	<b>25,21</b>	<b>74,26</b>	<b>0,43</b>
<b>3 livello</b>	<b>45,63</b>	<b>23,46</b>	<b>69,09</b>	<b>0,40</b>
<b>2 livello 1° cat</b>	<b>43,30</b>	<b>22,26</b>	<b>65,56</b>	<b>0,38</b>
<b>2 livello</b>	<b>40,96</b>	<b>21,06</b>	<b>62,02</b>	<b>0,36</b>
<b>1 livello</b>	<b>35,94</b>	<b>18,47</b>	<b>54,41</b>	<b>0,31</b>

- A partire dal 1 settembre 2007 nell'ulteriore misura del 4% (quattro per cento) dei minimi di paga e di stipendio in vigore alla stessa data come da tabella allegata.

<b>Validità 1 settembre 2007</b>				
<b>LIVELLI</b>	<b>3% 1 settembre 2006</b>	<b>4% 1 settembre 2007</b>	<b>MENSILE</b>	<b>ORARIO</b>
<b>8 livello</b>	<b>46,18</b>	<b>61,57</b>	<b>107,75</b>	<b>0,62</b>
<b>7 livello</b>	<b>38,79</b>	<b>51,72</b>	<b>90,51</b>	<b>0,52</b>
<b>6 livello</b>	<b>33,25</b>	<b>44,33</b>	<b>77,58</b>	<b>0,45</b>
<b>5 livello</b>	<b>28,26</b>	<b>37,68</b>	<b>65,94</b>	<b>0,38</b>

<b>4 livello</b>	<b>25,21</b>	<b>33,62</b>	<b>58,83</b>	<b>0,34</b>
<b>3 livello</b>	<b>23,46</b>	<b>31,28</b>	<b>54,74</b>	<b>0,31</b>
<b>2 livello 1° cat</b>	<b>22,26</b>	<b>29,68</b>	<b>51,94</b>	<b>0,30</b>
<b>2 livello</b>	<b>21,06</b>	<b>28,08</b>	<b>49,14</b>	<b>0,28</b>
<b>1 livello</b>	<b>18,47</b>	<b>24,63</b>	<b>43,10</b>	<b>0,25</b>

I sopra elencati valori sostituiscono a tutti gli effetti quelli concordati con il precedente contratto integrativo territoriale del 21 gennaio 2003.

L'elemento economico territoriale potrà essere riconosciuto annualmente tenendo conto dell'andamento del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio utilizzando a tal fine i seguenti indicatori:

1. fonte Cassa Edile della Cooperazione di Forlì-Cesena (dati anno edile):

1. numero dei lavoratori complessivamente iscritti nel corso dell'anno;
2. ammontare delle retribuzioni complessivamente dichiarate nell'anno;
3. numero delle ore complessivamente denunciate nell'anno;
4. retribuzione media oraria pro capite;
5. numero delle ore mediamente lavorate pro capite nell'anno;
6. andamento del fenomeno infortunistico;

2. andamento dell'attività produttiva rilevabile dal valore della produzione realizzato nell'anno solare dal settore della Cooperazione di Forlì-Cesena.

Per tutta la vigenza del presente contratto collettivo di lavoro, entro il 10 novembre di ogni anno, una apposita Commissione Paritetica, composta complessivamente da sei membri, procederà alla verifica degli indicatori di fonte Cassa Edile della Cooperazione assumendo come base di riferimento la media dei due anni precedenti.

Tenuto conto che gli indicatori di fonte Cassa Edile possono essere valutati con un margine di tolleranza del 10%, l'andamento del settore sarà valutato positivamente qualora, dall'analisi degli indicatori stessi, la Commissione ritenga che dal loro complesso emerga una situazione di positività.

Dal 1° gennaio di ogni anno, l'E.E.T. verrà corrisposto ai lavoratori a titolo d'acconto, in quote mensili o orarie, utilizzando i valori massimi esposti nelle tabelle contenute nel presente articolo, in attesa della verifica degli indicatori da parte della apposita Commissione, che si pronuncerà in termini di conferma o proposta di variazione alle parti stipulanti.

L'Elemento Economico Territoriale è da considerarsi utile ai fini del calcolo dei seguenti istituti contrattuali: gratifica natalizia, premio annuo, ferie, permessi e riposi annui, festività, trattamento in caso di malattia ed infortunio, trattamento di fine rapporto.

Le parti si danno atto che la struttura dell'erogazione di cui al presente articolo è stata definita in coerenza con quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio, 1993 dall'art. 6 del CCNL 24 maggio 2004 e dall'art. 2 del D.L. 25/3/1997 n. 67 convertito dalla legge 23/5/1997 n. 135.



## **ART. 33 – REVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI DOVUTE ALLA CASSA EDILE**

In relazione al CCNL del 24/05/04 ed al Cipl del 21/01/03 si conviene di avviare un confronto tra le parti con l'obiettivo di razionalizzare ed omogeneizzare gli enti paritetici attraverso sinergie e collaborazioni nell'attività di ciascun ente.

In particolare, anche in considerazione dell'avvenuta cessazione a partire dal 1 gennaio 2004 della prestazione APES, si concorda di effettuare una revisione delle contribuzioni dovute alle gestioni della Cassa Edile.

A decorrere dal 1 ottobre 2006, le contribuzioni dovute alle gestioni della Cassa Edile della Cooperazione di Forlì Cesena sono determinate nelle seguenti misure percentuali:

- Gestione Cassa Edile: contributo del 3,00%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 0,50% a carico del lavoratore;
- Gestione mutualizzazione della gratifica natalizia: contributo dello 0,55% a carico del datore di lavoro;
- Gestione Anzianità Professionale Edile – APE ordinaria: contributo dell'7,70% a carico del datore di lavoro, l'aliquota come sotto specificato è ridotta in misura premiale allo 4,70.
- Contributo straordinario a carico del datore di lavoro nella misura dello 0,50 per cento, destinato a finanziare i nuovi adempimenti di legge, le nuove prestazioni nonché le spese di gestione della Cassa, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'ammodernamento degli strumenti informatici.

Si conferma che a seguito della cessazione al 31 dicembre 2003 dell'istituto dell'Anzianità Professionale Edile Straordinaria, il relativo contributo non è più dovuto.

Le contribuzioni sono calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 64 del CCNL, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, sul trattamento economico per le festività e sul trattamento economico per i riposi annui e per le ferie effettivamente goduti.

Allo scopo di uniformare i principi impositivi della contribuzione alla Cassa Edile con quanto previsto per la contribuzione previdenziale ed assistenziale dall'art. 29 della legge n. 341/95, le parti concordano che, per i lavoratori denunciati mensilmente alla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì-Cesena per un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (computando come ore denunciate anche quelle relative alle tipologie di assenze che non comportano il versamento della contribuzione virtuale, come individuate da disposizioni legislative e da interpretazioni INPS), le cooperative usufruiranno di una riduzione contributiva di tre punti e ottanta percentuali (3%) per il contributo APE.

Le cooperative, ove riscontrino mensilmente il rispetto delle condizioni sopra indicate, applicheranno direttamente la riduzione contributiva versando alla Cassa Edile un contributo APE pari al 4,70% .

La Cassa Edile da parte sua provvederà, nell'ambito delle sue competenze ed entro un congruo periodo di tempo, alla verifica di quanto dichiarato e versato e, ove riscontrasse incongruità, comunicherà alla cooperativa interessata la sospensione della riduzione contributiva fino a quando non saranno rimosse le cause di

impedimento, accettando i versamenti effettuati come acconti delle contribuzioni effettivamente dovute.

Per le cooperative che non dimostrino il possesso dei requisiti sopra indicati, la contribuzione APE è dovuta nella misura piena senza alcuna riduzione.

Al Consiglio di Amministrazione della Cassa è demandato il compito di stabilire i termini entro i quali devono essere versate le contribuzioni e di determinare la misura degli interessi moratori dovuti nel caso di ritardato versamento.

Alla Cassa Edile è, inoltre, demandato il compito di riscuotere dalle cooperative aderenti le quote di adesione contrattuale nazionale e territoriale ed i contributi per il Comitato Territoriale Prevenzione e per la formazione professionale, da ristornare rispettivamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali e territoriali e dei datori di lavoro dei lavoratori, al C.T.P. ed alla Scuola Edile.

Resta inteso che qualora dovessero presentarsi in futuro necessità per la copertura di costi di gestione saranno operate le necessarie azioni di adeguamento contributivo; allo stesso modo si opererà anche nell'ipotesi di un eventuale riduzione contributiva conseguente al formarsi di avanzi di gestione.

## **ART. 34 – PRESTAZIONI EROGATE DALLA CASSA EDILE**

Le prestazioni erogate dalla Cassa Edile della Cooperazione di Forlì-Cesena sono stabilite dai contratti e dagli accordi stipulati a livello nazionale dalle Associazioni del movimento cooperativo e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori e dai contratti e dagli accordi territoriali stipulati dalle Associazioni Cooperative e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori della Provincia di Forlì-Cesena aderenti alle richiamate Associazioni e Organizzazioni nazionali.

Le prestazioni concordate dalle parti a livello territoriale sono determinate nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti o preventivate.

Le pattuizioni nazionali e territoriali determinano direttamente effetti nei confronti della Cassa Edile.

## **ART. 35 – DECORRENZA E DURATA**

Il presente contratto decorrerà dal 1 settembre 2006 avrà validità fino al 31 dicembre 2009.

Letto, confermato e sottoscritto

AGCI

\_\_\_\_\_

FENEAL - UIL

\_\_\_\_\_

CONFCOOPERATIVE

\_\_\_\_\_

FILCA - CISL

\_\_\_\_\_

LEGACOOP

FILLEA - CGIL